



**FEDERAZIONE ITALIANA
SKYRUNNING**

REGOLAMENTO 2022

FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING (F.I.Sky.)

Regolamento 2022

1.0 UTILIZZO MARCHIO F.I.Sky.

Tutti i simboli legati alla Federazione Italiana Skyrunning (di seguito F.I.Sky.), compresi i marchi registrati e quelli riferiti alle singole discipline dello Skyrunning, sono utilizzabili dai soli affiliati.

F.I.Sky. ha espressamente previsto che la comunicazione relativa ad un suo coinvolgimento in iniziative realizzate da terzi (patrocini, progetti congiunti, ecc...), per l'importanza e la complessità delle implicazioni, necessitano di una specifica e puntuale autorizzazione scritta da parte della F.I.Sky. stessa.

2.0 AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE

2.1 Procedimento di affiliazione

Le Società in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto Federale, provvedono a chiedere l'affiliazione alla F.I.Sky., nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

Al momento della presentazione della domanda di affiliazione, da formularsi tramite apposita procedura predisposta dalla Federazione, è necessario:

- a) Effettuare la registrazione on-line sul sito internet federale (www.skyrunningitalia.it) per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata.
- b) Una volta ricevute le proprie credenziali, si effettuerà il login e si forniranno le informazioni richieste, inserendo *i nominativi di un minimo di 5 (cinque) Dirigenti: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Dirigente Rappresentante dei Tecnici (in rappresentanza dei tecnici della propria società), Dirigente Rappresentante degli atleti (in rappresentanza degli atleti della propria società) e Medico Sociale*, preferibilmente con Specializzazione in Medicina dello Sport e preferibilmente iscritto alla Società Italiana di Medicina di Montagna (SIMeM) ed alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

2.1.1 Le stesse Società provvedono a presentare la documentazione secondo quanto richiesto dallo Statuto Federale, al fine di consentire alla F.I.Sky. di fornire la necessaria documentazione al CONI per completare l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

2.1.2 Tra la documentazione necessaria, le Società devono presentare la richiesta di tesseramento di almeno 5 (cinque) Dirigenti e del Medico Sociale, nonché provvedere ad assolvere al pagamento della tassa federale di affiliazione stabilita per l'anno in corso.

Le domande di affiliazione possono essere presentate dal 1° gennaio di ciascun anno e comunque entro il termine della stagione sportiva agonistica per la quale la stessa domanda viene presentata, nel rispetto delle procedure indicate dalla presente normativa.

2.1.3 Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio Federale, che comunica alle Società richiedenti l'accettazione o la reiezione delle domande.

2.1.4 Avverso la reiezione della domanda, le Società possono formulare al Consiglio Federale una domanda di riesame, da inoltrarsi sempre alla Federazione con comunicazione avente data certa,

entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

2.1.5 Le Società entrano a far parte della F.I.Sky. solo al momento della delibera favorevole di loro affiliazione, assumendo la qualifica di Società affiliate per l'anno sportivo federale per il quale l'affiliazione è stata deliberata. Ai fini del computo della anzianità di appartenenza ai ranghi federali delle Società, la stessa decorre dall'anno sportivo federale di loro prima affiliazione.

2.2 Procedimento di riaffiliazione

Le Società in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4.6 dello Statuto provvedono a richiedere la riaffiliazione alla F.I.Sky. nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

2.2.1 Al procedimento di riaffiliazione si applica quanto stabilito dalle procedure di affiliazione.

2.2.2 Le Società sono riaffiliate alla F.I.Sky. dopo aver completato l'invio dei dati richiesti ed effettuati i versamenti delle quote di riaffiliazione previste.

2.2.3 Competente a deliberare sulle domande di riaffiliazione è il Consiglio Federale che comunica alle Società richiedenti, l'accettazione o la reiezione delle domande.

2.2.4 Avverso l'eventuale rigetto della domanda di riaffiliazione, la Società interessata può presentare istanza di riesame al Consiglio Federale; detta istanza deve, a pena di decadenza, essere inoltrata alla Federazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica della mancata accettazione risultante dal timbro postale.

2.2.5 La Società che non abbia definitivamente ottenuto il provvedimento di riaffiliazione, può procedere, se in possesso dei requisiti richiesti, con domanda di prima affiliazione, con conseguente nuova decorrenza dell'anzianità federale.

2.3 Denominazione

Le Società non possono assumere denominazioni che comportino possibilità di ingenerare confusione con altra Società appartenente alla F.I.Sky., né che rechino il nome di una persona vivente, o richiamino l'appartenenza a partiti politici o ad associazioni di categoria.

2.3.1 Le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini della appartenenza alla F.I.Sky. alla approvazione da parte della F.I.Sky. stessa.

2.3.2 Competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla F.I.Sky., è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando la relativa delibera societaria.

2.3.3 Ai fini dell'appartenenza alla F.I.Sky., il mutamento della denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della F.I.Sky. per mancato rispetto di quanto stabilito al punto 7.1 dello Statuto, da comunicarsi alle Società richiedenti.

2.3.4 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione.

2.3.5 Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

2.4 Abbinamenti

Le Società non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la denominazione sociale di una Ditta, di un Ente o di una Organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguimento dei fini istituzionali ed i valori sportivi della F.I.Sky. Non sono in ogni caso possibili abbinamenti tra Società affiliate alla F.I.Sky.

2.4.1 Gli abbinamenti di denominazione sono sottoposti, ai fini della appartenenza alla F.I.Sky., all'approvazione da parte della F.I.Sky.

2.4.2 Competente a deliberare sulle richieste di efficacia di abbinamento di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla F.I.Sky., è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dall'abbinamento di denominazione, allegando la relativa delibera societaria e l'attestazione dell'intervenuto assolvimento della relativa tassa federale, annualmente stabilita dalla F.I.Sky.

2.4.3 Ai fini dell'appartenenza alla F.I.Sky. l'abbinamento di denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della F.I.Sky. per mancato rispetto di quanto stabilito al punto 8.1 dello Statuto, da comunicarsi alle Società richiedenti.

2.4.4 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi alla F.I.Sky. con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione.

2.4.5 Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

2.4.6 L'abbinamento di denominazione è valido per il solo anno sportivo federale per il quale è stato richiesto e concesso.

2.4.7 Durante il periodo di validità dell'abbinamento di denominazione, le Società possono comunicare alla F.I.Sky. la rinuncia allo stesso riassumendo automaticamente l'originaria denominazione, essendo esclusa la possibilità nel medesimo anno sportivo federale della richiesta di diverso abbinamento di denominazione.

3.0 TESSERAMENTO-AFFILIAZIONE

3.1 Tesseramento annuale atleti

La piattaforma online di gestione dei tesseramenti (www.skyrunningitalia.it) consente alle Società di gestire ed impostare in autonomia le richieste di tesseramento dei propri Atleti.

3.1.1 Le domande di tesseramento presentate on-line sono, comunque, da considerarsi provvisorie fintanto che F.I.Sky abbia valutato al richiesta di adesione, ricevuto i versamenti relativi alle quote di iscrizione e, quindi, provveduto al rilascio del tesseramento.

3.1.2 L'acquisizione obbligatoria della certificazione di idoneità medica secondo le normative vigenti è attestata dal Presidente della Società con la richiesta di tesseramento.

3.2 Tesseramento annuale atleta libero

3.2.1 Per la stagione 2022 è possibile effettuare il tesseramento come atleta libero, cioè affiliato alla F.I.Sky., ma non ad una Società.

3.2.2 Il tesseramento annuale come atleta libero non è possibile per gli atleti U23 e paralimpici che dovranno necessariamente essere tesserati per una Società affiliata.

3.3 Tesseramento giornaliero

Per poter partecipar alle gare del calendario Federale, la F.I.SKY concede a tutti coloro che sono sprovvisti di tesseramento annuale, di poter ottenere una tessera individuale giornaliera tramite l'organizzatore della competizione cui intendono partecipare.

3.3.1 Il tesseramento giornaliero è valido per la sola durata della competizione per la quale si richiede il tesseramento.

3.3.2 Il tesseramento giornaliero è sottoscritto dall'atleta facendo riferimento al regolamento di ogni singola competizione.

3.3.2 Il tesseramento giornaliero cessa entro il termine della gara, e non istaura alcun legame o vincolo con la società organizzatrice della gara.

3.3.4 Il tesseramento giornaliero non permette la convocazione ai raduni ed alle trasferte delle Squadre Nazionali F.I.Sky.

3.3.5 Il tesseramento giornaliero dà la possibilità di concorrere a pieno titolo per la classifica della competizione, e per gli eventuali premi.

3.3.6 Il tesseramento giornaliero ha per l'atleta un costo di € 5,00 (cinque/00), da versare contestualmente, oltre alla eventuale quota di iscrizione alla gara.

3.3.7 La quota del tesseramento giornaliero va versata agli organizzatori della gara e comprende la stipula della polizza infortuni individuale per la gara per la quale si chiede il tesseramento giornaliero.

3.3.8 L'organizzatore della competizione, pena la nullità della copertura assicurativa e le sanzioni secondo norma, deve comunicare alla F.I.Sky prima della competizione il numero previsto di atleti da tesserare con tesseramento giornaliero.

3.3.9 L'organizzatore della competizione pena la nullità della copertura assicurativa e le sanzioni secondo norma, deve comunicare alla F.I.Sky nel più breve tempo possibile entro il termine della competizione, e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno in cui termina la manifestazione, l'elenco degli atleti che hanno effettuato il tesseramento giornaliero, provvedendo altresì al versamento delle quote incassate.

3.4 Prestito

È prevista la possibilità di prestito fra le Società affiliate. I risultati conseguiti dagli atleti in regime di prestito, saranno suddivisi al 50% per le due Società.

3.5 Termini di tempo e procedure per il tesseramento

Non sono previste limitazioni temporali, fatto salvo il termine della stagione agonistica fissata per il 31 dicembre di ogni anno.

3.6 Vincolo sportivo

Il limite temporale del tesseramento annuale per ogni atleta è fissato in anni uno (per anno si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre).

Dopo il termine del 31 dicembre, ogni atleta è libero di tesserarsi per altra società.

3.7 Tutela sanitaria, regolamento sanitario

Chi svolge o intende svolgere, l'attività sportiva nell'ambito della F.I.Sky, partecipando alle competizioni Skyrunning organizzate o patrocinate dalla F.I.Sky, è tenuto alla presentazione della certificazione medica secondo le normative vigenti, pena l'impossibilità di partecipare alle competizioni.

3.7.1 Per certificazione medica valida per la partecipazione alle competizioni Skyrunning organizzate dalla F.I.Sky, si intende la certificazione medica ottenuta per attività sportive agonistiche assimilabili allo Skyrunning (certificazioni B1, B2, B3, B4, B5, B6) e per attività sportive non agonistiche ad elevato impegno cardiovascolare.

3.7.2 La certificazione medica deve essere conservata, presso le Società di appartenenza, a cura del Presidente della Società medesima.

3.7.3 Possono partecipare alle competizioni di Skyrunning tutti gli atleti che il giorno della gara abbiano compiuto anni 18 (diciotto), e che siano in possesso di certificazione medica in corso di validità.

3.7.4 Possono partecipare a tutte le competizioni di Kilometro Verticale e Skyrace che si svolgono a quote inferiori ai 3000 m s.l.m., organizzate o patrocinate dalla F.I.Sky, gli atleti che hanno compiuto anni 15, con tesseramento annuale accettato da una Società F.I.Sky, previo consenso espresso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, e in regola con la certificazione medica di cui al punto 3.7.1. In deroga a quanto sopra, il Direttore di Gara e/o il Direttore di Percorso, possono negare la partecipazione ad atleti/e minorenni, qualora il tracciato di gara presenti caratteristiche di difficoltà tali da sconsigliarne la partecipazione.

3.8 Tesseramento dirigenti, tecnici e ufficiali di gara

Tutti i Dirigenti Federali, sia centrali che periferici, i Dirigenti e i Tecnici sociali, e gli Ufficiali di Gara, devono essere tesserati alla F.I.Sky. per l'anno in corso (per anno si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre).

3.8.1 Per i Dirigenti e i Tecnici sociali la tessera deve indicare anche la qualifica e la Società di appartenenza.

3.9 Tecnici

I tecnici F.I.Sky fanno parte del settore Istruzione Tecnica (SIT) federale.

3.9.1 Le qualifiche dei tecnici prevedono due livelli:

Livello primario:

- Istruttore F.I.Sky di 1^ livello
- Istruttore F.I.Sky di 2^ livello

Livello secondario:

- Allenatore F.I.Sky di 1^ livello
- Allenatore F.I.Sky di 2^ livello

3.9.2 Le qualifiche di livello primario e secondario sono ottenute dopo frequenza con profitto ai rispettivi corsi di formazione.

3.9.3 I Tecnici sono tenuti ogni 4 (quattro) anni dalla data di conseguimento del titolo (data esame) a frequentare un corso di aggiornamento oppure di formazione di livello più elevato. La mancata partecipazione a detti corsi di aggiornamento comporta il decadimento dal ruolo.

3.9.4 Tutti i Tecnici sono tenuti a rinnovare il proprio tesseramento al Settore Istruzione Tecnica (S.I.T.), come previsto dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica, nel periodo 1° gennaio – 30 aprile.

3.9.5 Con la sottoscrizione della tessera federale S.I.T, il Tecnico si impegna a rispettare i regolamenti e le normative federali.

3.9.6 Il Tecnico tesserato presso il Settore di Istruzione Tecnica (S.I.T.) con incarico di Tecnico Sociale, per rappresentare la propria Società in ambito federale, deve essere incluso nel relativo Foglio di Affiliazione (o successive integrazioni) e deve essere munito della tessera personale di affiliazione alla Società.

3.9.7 Il rilascio della tessera di tecnico societario è subordinato al preventivo rinnovo della tessera S.I.T.

4.0 PARTECIPAZIONE ALLE GARE UFFICIALI F.I.SKY

Tutte le competizioni organizzate dalla F.I.Sky sul territorio nazionale, sono riservate ai tesserati F.I.Sky in regola con il tesseramento per l'anno in corso (tesseramento annuale).

4.1 Gli atleti sprovvisti di tesseramento annuale F.I.Sky, potranno effettuare il Tesseramento Giornaliero (articolo 3.2 del presente regolamento), tramite l'organizzazione della competizione.

5.0 ANTIDOPING

La Federazione Italiana Skyrunning adotta ed applica nella sua completezza il Regolamento Sportivo Antidoping adottato dalla U.I.A.A.-I.S.F. e quindi C.O.N.I.-W.A.D.A.

5.1 Esenzione a scopo terapeutico

L'esenzione a scopo terapeutico relativa all'uso di farmaci vietati dal regolamento antidoping o soggetti a restrizioni, secondo quanto previsto dal regolamento antidoping in vigore, è concessa solamente agli atleti che soffrono di una patologia documentata ed hanno la possibilità di richiedere un'esenzione a fini terapeutici (Therapeutic Use Exemptions), vale a dire il permesso di utilizzare sostanze o metodi contenuti nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" il cui uso è normalmente vietato.

6.0 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE GARE

Per ogni gara organizzata o patrocinata dalla F.I.Sky, dovrà essere identificato un Direttore di Gara che sarà comunque responsabile del buon andamento e del rispetto delle norme e dei regolamenti federali, provvedendo a comunicare ai propri collaboratori ed ai volontari quanto da questi previsto, e ponendo in essere ogni accorgimento possibile e necessario teso a garantire l'incolumità e l'eventuale soccorso degli atleti partecipanti alle competizioni.

6.1 Candidature e norme generali

6.1.1 La presentazione della candidatura per inserire una gara nel calendario ufficiale F.I.Sky. possono essere presentate unicamente da Associazioni e/o Enti affiliati alla F.I.Sky. Nel caso di gare organizzate in collaborazione con altre Associazioni e/o Enti, tutte devono essere affiliate alla F.I.Sky. Le candidature per l'anno in corso deve pervenire alla F.I.Sky. nel limite minimo dei giorni 30 antecedenti alla data dello svolgimento della gara stessa, salvo quanto eventualmente e diversamente stabilito da apposite circolari F.I.Sky. e ISF.

6.1.2 Le gare di Skyrunning inserite nel calendario F.I.Sky. e/o nel calendario della International Skyrunning Federation (ISF) svolte sul territorio nazionale, dovranno attenersi esclusivamente alle norme ed ai regolamenti F.I.Sky. e ISF.

6.1.3 Eventuali richieste di inserimento in altri circuiti, se approvate dalla F.I.Sky., non potranno comunque prevedere cambiamenti, né in tutto né in parte, delle norme e dei regolamenti F.I.Sky.

6.1.4 Il responsabile dell'organizzatore della gara (Direttore di Gara) che assegna titoli di Campionato Italiano si impegna a non inserire la propria gara in altri circuiti, non preventivamente autorizzati dalla F.I.Sky.

6.1.5 Nelle gare inserite nei vari circuiti promossi dalla Federazione e nelle gare di Campionato Italiano dovrà essere lasciato un idoneo spazio per i partner FISky , (gazebo, arco gonfiabile, flag , striscioni) nelle zone arrivo e partenza, e nelle zone a più alta visibilità

- 6.1.6 In ogni gara, dovranno essere inseriti il logo F.I.Sky., in evidenza, sul materiale e in tutta la comunicazione della manifestazione.
- 6.1.7 La partecipazione alle gare F.I.Sky è subordinata al possesso del tesseramento F.I.Sky. (Annuale o Giornaliero). Questa regola dovrà essere comunicata a tutti gli atleti attraverso l'inserimento di apposita dicitura nel regolamento gara.

6.2 Organizzazione

- 6.2.1 Ogni organizzazione di gara sarà composta da: un Direttore di Gara (Race Director); un Segretario di Gara (Race Secretary); un Direttore di Percorso (Course Director); un responsabile dell'Ufficio Stampa (Press Officer).
- 6.2.2 Il ruolo e le responsabilità del Direttore di Gara non sono compatibili con il ruolo e le responsabilità del Direttore di Percorso, del Segretario di Gara e del responsabile dell'Ufficio Stampa. Tali ruoli devono essere ricoperti da persone diverse.
- 6.2.3 Ogni competizione è organizzata sotto la responsabilità del Direttore di Gara.
- 6.2.4 Per ogni competizione, è obbligatorio avere come Direttore di Percorso, una Guida Alpina (GA) riconosciuta dalla F.I.Sky.
- 6.2.5 Le Guide Alpine riconosciute dalla F.I.Sky. sono individuabili tramite apposita voce presente all'interno della procedura di registrazione della gara all'interno del sito web della F.I.Sky. Sarà poi cura della GA scelta, comunicare la propria disponibilità per gli accordi e incombenze pratiche relative alla competizione.
- 6.2.6 Il Direttore di Percorso è un professionista che svolge la sua opera con un compenso minimo stabilito dalla convenzione F.I.Sky.-CONAGAI, da corrispondere da parte degli organizzatori della gara, dietro presentazione di fattura.
- 6.2.7 Il Direttore di Gara deve utilizzare personale specializzato per la messa in sicurezza dei tratti più tecnici (guide alpine; tecnici del soccorso alpino del CNSAS, SAGF, SAF; Istruttori Nazionali del CAI).
- 6.2.8 Il Direttore di Gara deve garantire un numero adeguato di punti di ristoro e controllo lungo il percorso, secondo quanto indicato dai regolamenti ISF.
- 6.2.9 Il Direttore di Gara deve garantire la presenza di personale sanitario e di medici in misura tale da coprire le necessità del percorso gara, e proporzionato al numero di partecipanti previsto.
- 6.2.10 Il Direttore di Gara deve richiedere la presenza di almeno un'ambulanza munita di defibrillatore a bordo, da collocare in zona partenza o arrivo.

6.3 Risultati delle competizioni

- 6.3.1 Ogni gara dovrà essere dotata di servizio di rilevamento di cronometraggio ufficiale ed indipendente fornito da operatori specializzati nel settore di cronometraggio.

6.3.2 Entro le ore 24.00 del termine della gara, dovranno essere comunicati i risultati ufficiali completi con tutti i dati relativi agli atleti presenti, secondo lo schema di documentazione che F.I.Sky. ha pubblicato sul sito federale nell'area normative.

6.4 Attività Paralimpica

6.4.1 La F.I.Sky., svolge l'attività Paralimpica, nel pieno rispetto delle normative C.I.O.-C.O.N.I. e delle normative del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P).

6.4.2 I regolamenti del settore Paralimpico sono consultabili dal sito federale, sotto la voce, normative.

6.4.3 Gli atleti che svolgono attività paralimpica devono essere tesserati per una società affiliata F.I.Sky., vale a dire che per questi atleti non è previsto il tesseramento come atleta libero.

6.5 Promozione gare e manifestazioni

6.5.1 La F.I.Sky., al fine di dare il massimo supporto ad atleti e Società affiliate, mette a disposizione delle Società che ne fanno richiesta, un idoneo spazio nel sito internet F.I.Sky., all'interno del quale gli organizzatori potranno promuovere al meglio le proprie competizioni.

6.6 Partecipazione alle gare F.I.Sky. di atleti stranieri

6.6.1 Gli atleti stranieri (cioè non in possesso della cittadinanza italiana) potranno partecipare a tutte le gare, se in regola con il tesseramento annuale o giornaliero alla F.I.Sky.

6.6.2 Gli atleti stranieri (cioè non in possesso della cittadinanza italiana) potranno partecipare alle gare di Campionato Italiano, ma non saranno inseriti nella classifica finale (partecipazione fuori gara) e non potranno concorrere per l'assegnazione dei titoli e dei punteggi validi ai fini della classifica Società.

7. CATEGORIE ATLETI 2022

Anni di età e categorie:

Youth A: 15, 16, 17 anni - Nati dal 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2007, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Le gare per questa categoria dovranno raggiungere quote inferiori ai 3000 m s.l.m.

Youth B: 18, 19, 20 anni – Nati dal 1 Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2004

U23: 21, 22, 23 anni – Nati dal 1 Gennaio 1999 al 31 dicembre 2001

Senior: dai 24 ai 39 anni – Nati dal 1 Gennaio 1998 al 31 dicembre 1983

Master: M40(40-44 anni), M45(45-49), M50(50-54), M55(55-59), M60(60-64), M65+(dai 65 anni e successivi). L'appartenenza ad una categoria avverrà in base all'età al 31 dicembre 2022